



Att. 3

Tribunale di Lagonero

Ill.mo sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonero

OGGETTO: Segnalazione relativa alle liquidazioni poste a carico dell'Erario in procedimenti di esecuzione mobiliare con parti processuali ammesse al patrocinio a spese dello Stato e definite con approvazione del progetto di distribuzione. Inosservanza dell'art. 135 T.U.S.G.

Nel corso dell'ispezione ordinaria in atto presso questo Tribunale, a seguito dell'esame dei *"fascicoli definiti negli anni oggetto di verifica, con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato"*, è emersa, nell'ambito dei procedimenti di esecuzione mobiliare definiti con approvazione del progetto di distribuzione, "la sistematica disapplicazione dell'art. 135 d.p.r. n. 115/2002".

Tale disposizione prevede, al 2° comma, che *"le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario"*.

Come rimarcato dagli Ispettori, la mancata applicazione della norma *de qua*, che sancisce la prelazione delle spese processuali sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione, ha determinato *"l'impossibilità di procedere al recupero delle somme anticipate a titolo di liquidazione dell'attività difensiva a favore del non abbiente"*, cui vanno aggiunte *"le spese del contributo unificato e il diritto forfettario di notifica che la cancelleria pure avrebbe dovuto prenotare a debito e recuperare con prelazione"*.

Al fine di evitare il protrarsi della segnalata irregolarità, ho invitato i giudici addetti al prefato settore ad applicare puntualmente la disposizione contenuta nell'art. 135, capoverso, del d.p.r. n. 115 del 2002.

Ciò nondimeno, essendo emerso che, nella maggior parte dei casi, le richieste di liquidazione da parte dei difensori vengono presentate in data successiva all'emanazione dell'ordinanza di assegnazione delle somme, reputo doveroso




informarla di ciò, onde consentirle, ove ne ravvisi l'opportunità, di invitare i Sigg.ri Avvocati a formulare prima della definizione dei procedimenti di esecuzione mobiliare le istanze di liquidazione del compenso spettante in caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Lagonegro, 29.6.2026.

Il Presidente del Tribunale

dott. Romano Gibboni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Romano Gibboni', written over the printed name.